COMUNE DI MORRO D'ALBA

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE E RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI E DE SUOLO PUBBLICO COMUNQUE DENOMINATO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.11.2017)

SOMMARIO

TITOLO I - GENERALITA'

OBBLIGHI E FINALITÀ'	ART.1
TUTELA DELLE STRADE E DEL SUOLO PUBBLICO	ART.2
GENERALITA' – DEFINIZIONE	ART.3
AUTORIZZAZIONE	ART.4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SEGNALETICA DI CANTIERE	ART.5
PRESCRIZIONI E DEROGHE	ART.6
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI	ART.7
ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE DI AUTORIZZAZIONE	ART.8
GARANZIE	ART.9
BENESTARE FINALE/COLLAUDO	ART.10
INTERVENTI URGENTI DA PARTE DI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI	ART. 11
PIANO ANNUALE INTERVENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI	ART. 12
ORDINANZE - RESPONSABILITA'	ART. 13
INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE	ART. 14
MODALITA' OPERATIVE	ART. 15
COMPENSAZIONE	ART.16
SANZIONI	ART. 17
VALIDITÀ'	ART. 18

TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

DISFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI	ART.19
RINTERRO E RIPRISTINO	ART.20
PAVIMENTAZIONI SPECIALI	ART.21
ESTENZIONE DEI RIPRISTINI	ART.22
CONCLUSIONI	ART.23

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1

OBBLIGHI E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

Art. 2

TUTELA DELLE STRADE E DEL SUOLO PUBBLICO

1. Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
2. Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni edilizie - urbanistiche.
3. Chiunque esegua, occupazioni - scavi o qualsiasi lavoro, nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio preposto è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
4. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali o degli agenti di polizia.

Art. 3

GENERALITÀ - DEFINIZIONE

Le prescrizioni riportate nel presente "Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico" si applicano alle strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune di Morro d'Alba

Le autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico interessanti le strade e/o le pertinenze stradali di competenza del Comune di Morro d'Alba sono disciplinate dalle prescrizioni riportate nel presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. Ed al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" D.L.

27.06.2003 n. 151 convertito in legge 1.8.2003 n. 214 , D.L. 30.9.2003 n. 269 e s.m.i..
Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea: sul suolo pubblico, su aree di proprietà comunale, su strade, su pertinenze stradali o su aree con servitù di pubblico transito.
Chiunque voglia eseguire scavi su suolo pubblico deve ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Morro d'Alba, ad eccezione dei lavori appaltati dal Comune (eseguiti in economia, eseguiti in proprio), per quest'ultimi i progettisti incaricati dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento.
Le prescrizioni riportate nel presente "Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico "non si applicano alle costruzioni di canalizzazioni, ponti, tombamenti e muri di sostegno ubicati totalmente in proprietà privata.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE

1. Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali, banchine ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, dovrà presentare domanda all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni richiesta di
   1. Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi;
   2. Autorizzazioni all'esecuzione urgente di scavi su suolo pubblico finalizzati esclusivamente ad interventi di riparazione urgente di canalizzazioni e/o sottoservizi;

   dovrà essere redatta in bollo sugli appositi modelli riportati in allegato sotto la lettera A al presente Regolamento, debitamente compilati in ogni parte, e dovrà contenere tutti gli elementi previsti nei modelli stessi, pena la non accettazione della richiesta. *L'atto autorizzativo sarà rilasciato in bollo la cui spesa è a carico del richiedente.*
3. *Entro 30 giorni dalla data di protocollo dovrà essere rilasciata al richiedente l'autorizzazione allo scavo e l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. A tal fine l'ufficio di Polizia Municipale dovrà rendere il parere di competenza entro 10 giorni, dalla data di protocollo della richiesta, all'ufficio tecnico; l'ufficio tecnico si esprimerà entro i successivi 15 giorni trasmettendo entro lo stesso termine l'autorizzazione all'esecuzione degli scavi all'ufficio tributi che, rilascerà unitamente a quella di occupazione di suolo pubblico, entro i 5 giorni successivi. Entro lo stesso termine di 30 giorni dovrà essere comunicato al richiedente il diniego alla richiesta completo di relative motivazioni.*
4. Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata,

in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.

5. Se ritenuto necessario a richiesta, opportunamente motivato, del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
6. In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma o fax e comunque prima dell'intervento e poi comunque perfezionata per ciò che concerne il pagamento della Tosap.

Art. 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SEGNALETICA DI CANTIERE

1. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del Concessionario a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
3. Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino di una pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
4. I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 6

PRESCRIZIONI E DEROGHE

1. I lavori dovranno essere condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione. Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Tecnico del Comune di Morro d'Alba, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà rilasciato solo in casi eccezionali e motivati. In caso di accettazione il rilascio di detta proroga sarà comunque subordinato al pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come proposto dal Comune negli allegati avanti descritti.

Art.7

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

1. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
2. Per una durata di 2 anni, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, sarà ad esso addebitato.
   Qualora il concessionario non esegua i lavori provvederà il Comune in danno dello stesso. Per il recupero delle somme dovute per detti lavori, qualora il concessionario non provveda spontaneamente, si procederà al recupero coattivo ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639
3. A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

Art. 8

ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE DI AUTORIZZAZIONE

Il concessionario al momento del ritiro dell'atto autorizzativo dovrà provvedere al versamento degli importi per i diritti di operazioni tecniche e tecnico-amministrative paria € 50,00, stessa somma dovrà essere versata per il ritiro dell'eventuale rinnovo della stessa il tutto ai sensi dell'art. 405 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.

Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale oppure tramite c.c. Postale n. 18043604 intestato Comune di Morro d'Alba servizio di Tesoreria, per i Diritti di Segreteria.

Il mancato versamento degli importi per i diritti di operazioni tecniche e tecnico-amministrative, non consentirà il rilascio dell'autorizzazione.

Il concessionario al momento del ritiro dell'atto autorizzativo dovrà dimostrare l'avvenuto versamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, di specifica cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino così come disciplinato dal presente regolamento.

Il mancato versamento della suddetta cauzione a garanzia non consentirà il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9

GARANZIE

1. *A garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico, il titolare dell'autorizzazione allo scavo, all'atto del ritiro della stessa, presterà idonea cauzione, mediante:*
   - ***contanti****: in tal caso i richiedenti dovranno depositare in contanti le somme indicate presso la Tesoreria Comunale di Morro d'Alba, che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale;*
   - ***libretto di deposito*** **al portatore**
   - ***fideiussione bancaria****: prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;*
   - ***fideiussione assicurativa*** *prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l 'obbligo di assicurazione;*
2. *l 'importo della cauzione è determinato nella misura di € 55,00 al mq. scavato e verrà riportato nel testo dell'autorizzazione. I mq sono arrotondati all'unità superiore, l'importo minimo della cauzione è di € 100,00*
3. *Per i concessionari di pubblici servizi (Acqua, gas, telefono, energia elettrica, ecc..), è possibile presentare una cauzione [ ] cumulativa annua pari a € 25.000. Qualora per l'entità degli scavi da eseguire la fideiussione così determinata risulti insufficiente a garantire i ripristini adeguati,* la stessa dovrà essere opportunamente integrata.
4. *La cauzione verrà restituita dopo 90 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori e dopo il rilascio del benestare finale, da parte dell'Ufficio Tecnico*. Nei casi di cui al p. *3* verrà restituita solo l'integrazione.
5. *Qualora il concessionario dell'autorizzazione allo scavo non esegua correttamente i lavori, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere, in tutto o in parte, la cauzione versata a refusione dei danni prodotti dalla imperfetta realizzazione dei lavori; analogamente l'Amministrazione potrà procedere alla escussione della polizza fidejussoria, è fatta salva comunque la possibilità di richiedere l'indennizzo per maggiori danni prodotti.*

Art. 10

BENESTARE FINALE/COLLAUDO

1. Entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, qualora gli stessi

siano stati correttamente eseguiti, l'Ufficio Traffico e Viabilità rilascerà il benestare finale sui lavori autorizzando, nel contempo lo svincolo della garanzia prestata (cauzione o fideiussione).

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla verifica ed al collaudo dei lavori eseguiti, alle operazioni verrà invitato anche il concessionario previa comunicazione effettuata 3 (tre) giorni prima dell'esecuzione delle operazioni. Le operazioni di collaudo eseguite saranno a carico dell'Amministrazione Comunale se i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni impartite ed a regola d'arte, nel caso contrario tutte le spese verranno addebitate al concessionario

Art. 11

INTERVENTI URGENTI DA PARTE DI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc....) sono autorizzati ad eseguire scavi anche in assenza di preventiva richiesta. Gli stessi dovranno comunque dare comunicazione dell'intervento, anche via fax o via telematica *entro il primo giorno lavorativo successivo* all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale ed entro dieci giorni dall'inizio delle operazioni sono tenuti a produrre regolare domanda di autorizzazione.
2. Una volta presentata la richiesta di autorizzazione, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

Art. 12

PIANO ANNUALE INTERVENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere, durante l'anno solare, interventi su suolo pubblico, entro il 28 febbraio di ogni anno devono comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale il loro piano degli interventi programmati. L'Amm.ne Comunale si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito che i predetti soggetti si impegnano a valutare e a prendere in considerazione.

Art. 13

ORDINANZE - RESPONSABILITA'

1. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a richiedere l'emissione delle ordinanze per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
2. I titolari delle autorizzazioni si faranno carico di tutti i danni, diretti e indiretti, che chiunque

possa vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante la esecuzione o per imperfetta esecuzione degli interventi (comprese manchevolezze attinenti la segnaletica) effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.

3. A carico dei titolari delle autorizzazioni rimangono in essere imposte, tasse e canoni che le leggi ed i regolamenti vigenti pongono, a diverso titolo, a carico degli stessi.

Art. 14

INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE

1. Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, a seconda della tipologia della pavimentazione, sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a:
   A. anni 10 in caso di pavimentazioni speciali (cubetti o lastre di porfido, ecc.)
   B. anni 5 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso;
   C. anni 3 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso.
2. In deroga a quest'ultima disposizione potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore oltre a quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi saranno obbligati a seguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15

MODALITÀ OPERATIVE

1. Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad effettuare i lavori di scavo e di ripristino a regola d'arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche incluse nell'allegato "A".
2. Fino al rilascio del benestare finale, il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire in prossimità dello scavo ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza della circolazione stradale o si manifestino fenomeni tali da farne prevedere un rapido deterioramento.

Art. 16

COMPENSAZIONE

È previsto il meccanismo della compensazione degli oneri tra le parti: previo accordo reciproco, il titolare dell'Autorizzazione provvederà ad eseguire ripristini definitivi non dovuti a scomputo di

quelli dovuti.

Il Comune, su richiesta del concessionario, potrà scomputare l'onere della fresatura e del manto di usura, facendosi carico dell'esecuzione degli stessi, a spese del concessionario. La quota unitaria a mq da pagare è stabilità annualmente dall'ufficio tecnico comunale e dovrà essere versata prima del ritiro della concessione. Il concessionario dovrà comunque eseguire tutte le operazioni previste dall'articolo 19 ad eccezione della fresatura, e della posa del tappetino di usura. Il binder dovrà pertanto arrivare alla quota della sede stradale. Il concessionario sarà comunque responsabile delle opere eseguite così come previsto dall'articolo 7.

Art.17

SANZIONI

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità alla stessa se presente, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del D. Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni, salva comunque la irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale.

Art. 18

VALIDITÀ

Il presente regolamento abroga le norme previste da precedenti regolamenti e contrastanti con esso.

TITOLO II

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19

DISFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI

La manomissione e l'esecuzione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, cercando di limitare al massimo i danni alla pavimentazione dovuti all'uso di mezzi meccanici (fresatrici, dischi, escavatori, automezzi), secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
e) Il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro.
f) Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.
g) I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo.
h) I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs 30-04-1992 n° 285 ed artt. dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione

ed attuazione del codice della strada DPR 16-12-1992 n° 495.

i) Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti.

j) Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale e successivamente anche al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata.

k) Le zone interessate agli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

Art. 20

RINTERRI E RIPRISTINI

Il rinterro ed il ripristino degli scavi dovrà essere eseguito *immediatamente dopo l'esecuzione degli scavi* rispettando i seguenti criteri:

a) il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto;

b) in particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta;

c) sopra il materiale sabbioso sarà posato misto cementato dosato a 1,5 q.li di cemento posto in opera a strati multipli pilotati fino alla quota inferiore della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

d) dovrà essere eseguita una fresatura dell'asfalto *per tutta la superficie di ripristino del manto di usura per una profondità di 3 cm.*

e) la pavimentazione in conglomerato bituminoso andrà ripristinata con una striscia dello stesso avente spessore minimo di cm. 8 (5 Binder - 3 cm tappeto di usura);

f) La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature ne' avvallamenti o slabbrature.

g) Se lo scavo è stato preceduto dal taglio della pavimentazione con fune e dischi per facilitare

lo scavo stesso con mezzi meccanici, prima della posa del conglomerato bituminoso, occorrerà procedere alla irrorazione della pavimentazione esistente con emulsione bituminosa per facilitare l'aderenza fra la pavimentazione esistente ed il nuovo strato di conglomerato messo in opera possibilmente a caldo.

h) Qualora il sottofondo esistente sia formato con calcestruzzo, il rinterro dovrà essere eseguito con sabbia e misto cementato opportunamente pilonati a strati e quindi si riformerà il sottofondo in calcestruzzo dello stesso spessore di quello esistente.

Art.21

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

Per le pavimentazioni speciali si applicano, ove possibile, le norme sopra riportate e riferite alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Nel seguito sono invece riportate le prescrizioni specifiche relative a diversi tipi di pavimentazione speciale.

1. ***Cubetti o lastre di porfido***

   Per le pavimentazioni in lastre o cubetti di porfido devono essere eseguite le operazioni di cui al paragrafo precedente con la sola seguente differenza: il sottofondo dovrà essere realizzato in calcestruzzo di cemento dello stesso spessore del preesistente.

2. ***Altri tipi di pavimentazione***

   Saranno impartite prescrizioni particolari al momento del rilascio dell'autorizzazione.

   Comunque il ripristino delle pavimentazioni speciali dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni che via, via saranno date dagli Uffici Tecnici del Comune anche se non esplicitamente descritte dal presente regolamento.

Art.22

ESTENSIONE DEI RIPRISTINI

Per quanto riguarda l'estensione dei ripristini, indipendentemente dal tipo di pavimentazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. ***Scavi longitudinali***

   a) Strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4:

   Il manto di usura dovrà essere steso per l'intera carreggiata stradale interessata , previa fresatura e posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc....(fig. 1). Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

   b) Strade di larghezza superiore a metri 4 con scavo che interessa metà carreggiata:

   Il manto di usura dovrà essere steso per metà della carreggiata stradale interessata previa fresatura e posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc (fig. 2).

   Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie chiusini e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

c) Strade di larghezza superiore a metri 8:

L'entità della larghezza del ripristino sarà valutato di volta in volta dall'ufficio tecnico.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

d) Marciapiedi:

Rifacimento del tappeto d'usura per l'intera larghezza, previa scarifica dove è necessario, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc. e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati allo scavo per marciapiede fino alla larghezza di m. 2. Per larghezza superiore a metri 2 l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato e autorizzato di volta in volta dall'ufficio tecnico.

2. Scavi Trasversali

a) Il manto di usura, anche in caso di attraversamento parziale, dovrà essere steso per l'intera larghezza della carreggiata stradale, per una lunghezza di metri 5 , previa fresatura e posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc..(fig. 3-4).Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.

b) Nel caso di attraversamenti stradali ravvicinati, anche parziali, il manto di usura dovrà essere esteso a tutta la tratta interessata, se la distanza risulta inferiore a metri 5. (fig.5-6-7).

c) Qualora lo scavo interessi parti di cordonata di qualsiasi genere e natura, cunetta in mattonelle d'asfalto o cemento, pozzetti di raccolta acque pluviali, caditoie e di altri sottoservizi, dovrà essere ripristinato il tutto a perfetta regola d'arte.

Art.23

CONCLUSIONI

In casi particolari l'Amm.ne Comunale si riserva la facoltà, a discrezione dell'Ufficio Tecnico, di imporre l'utilizzo anche di altre tecniche (spingitubo, video ispezioni preventive ecc....).

Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, l'esecuzione delle operazioni di scavo e ripristino dovrà comunque seguire le regole del buon costruire necessarie per dare le opere finite a regola d'arte.